



**COMUNE DI ANTILLO**  
CITTÀ METROPOLITANA DI MESSINA

**DETERMINA SINDACALE**

**N. 4 DEL 01/02/2025**

**OGGETTO:** Nomina Responsabile Area Tecnica con attribuzione di incarico di Elevata Qualificazione – Arch. Chetti Maria Tamà

**RICHIAMATA** la delibera di G.M. n. 11 del 28.01.2025, resa immediatamente esecutiva, ad oggetto "Approvazione schema di convenzione ex art. 23 del CCNL 16.11.2022 per utilizzo a tempo parziale personale dipendente del comune di Messina da parte del comune di Antillo";

**VISTA** la convenzione sottoscritta in data 30.01.2025 tra il Comune di Antillo e il Comune di Messina, ai sensi dell'art. 23 CCNL Comparto Funzioni Locali del 16.11.2022, con la quale è stato stabilito l'utilizzo parziale da parte del Comune di Antillo della dipendente del Comune di Messina Arch. Tamà Chetti Maria, Funzionario Tecnico (categoria D, posizione economica D1), appartenente all'area dei funzionari, per n. 6 ore settimanali e per il periodo di dodici mesi, decorrenti dal 01.02.2025;

**DATO ATTO:**

- che la macro struttura organizzativa del Comune di Antillo è stata definita, da ultimo con delibera di G.M. n. 01 del 08.01.2025, su tre Aree, articolate in servizi, da considerarsi struttura direzionale minima dell'Ente costituita da 3 P.O. Responsabili di Area (Ora di E.Q.);
- che attualmente all'interno dell'Area Tecnica l'incarico di elevata qualificazione è vacante;
- che l'Ente è privo di personale di qualifica dirigenziale e che nei Comuni privi di personale dirigenziale, le strutture organizzative di vertice, espressamente istituite dal regolamento degli uffici e servizi, sono da considerarsi coincidenti con le posizioni organizzative (ora incarichi di E.Q.), la cui disciplina è regolata dall'art. 109, comma 2, del D.Lgs. 267/2000 e dalle disposizioni contrattuali di cui agli artt. 16 e ss. del CCNL stipulato in data 16 novembre 2022;

**VISTO**, pertanto, il capo II "Disciplina degli incarichi di Elevata Qualificazione" del CCNL 2019 – 2021 Funzioni Locali, sottoscritto in data 16.11.2022, ed in particolare gli artt. 16 e seguenti

che introducono in luogo dei previgenti incarichi di posizione organizzativa la disciplina sostitutiva degli incarichi di elevata qualificazione EQ;

**DATO ATTO** che le posizioni di lavoro di Elevata Qualificazione costituiscono posizioni di lavoro di elevata responsabilità e con elevata autonomia decisionale che richiedono:

- responsabilità amministrative e di risultato, a diversi livelli, in ordine alle funzioni specialistiche e/o organizzative affidate;
- conoscenze altamente specialistiche e capacità di lavoro in autonomia accompagnata da un grado elevato di capacità gestionale, organizzativa, professionale atta a consentire lo svolgimento di attività di conduzione, coordinamento e gestione di funzioni organizzativamente articolate di significativa importanza e responsabilità e/o di funzioni ad elevato contenuto professionale e specialistico, implicanti anche attività progettuali, pianificatorie e di ricerca e sviluppo;

**ATTESO** che, ai sensi del comma 1 dell'art. 19 del CCNL, sono automaticamente individuate come posizioni di lavoro oggetto di incarichi di Elevata Qualificazione di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 del CCNL le posizioni di responsabile di ciascuna delle strutture apicali (Aree) individuate nell'ordinamento organizzativo dell'Ente, con conferimento delle funzioni di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000 (Tuel);

**PRESO ATTO** che tutti i predetti presupposti consentono di conferire l'incarico di Responsabile di Posizione di Elevata Qualificazione all'Arch. Chetti Maria Tamà, in possesso dei requisiti di natura culturale, professionale e di esperienza acquisita;

**VISTO** il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare:

- l'art. 50, comma 10, che attribuisce al sindaco la nomina dei responsabili degli uffici e dei servizi;
- l'art. 107 recante norme su funzioni e responsabilità della dirigenza;
- l'art. 109, comma 2, ai sensi del quale "*Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale le funzioni di cui all'articolo 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4, lettera d), possono essere attribuite, a seguito di provvedimento motivato del sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale, anche in deroga a ogni diversa disposizione*";

**CONSIDERATO** che spetta al titolare di un incarico di elevata qualificazione la direzione degli uffici e dei servizi cui è preposto secondo i criteri e le norme dettati dagli statuti e dai regolamenti e secondo il principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano agli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica è attribuita ai dirigenti mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo;

**CONSIDERATO** che l'incarico di attribuzione della responsabilità di un'area è conferito a tempo determinato, secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del sindaco e sono revocati in caso di inosservanza delle direttive impartite o in caso di mancato raggiungimento al termine di ciascun anno finanziario degli obiettivi assegnati o per responsabilità particolarmente grave o reiterata e negli altri casi disciplinati dai contratti collettivi di lavoro;

**RICHIAMATI** gli artt. 16 e seguenti del vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali del 16 novembre 2022;

**DATO ATTO** che, in virtù dell'art. 17 del sopracitato CCNL, "*Il trattamento economico accessorio del personale titolare di un incarico di EQ di cui all'art. 16 è costituito dalla retribuzione di posizione e dalla retribuzione di risultato. Tale trattamento assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal contratto collettivo nazionale, compreso il compenso per il lavoro straordinario*";

**RILEVATO**, altresì, che ai sensi dell'art. 23, comma 5 del CCNL 2019-2021 "*Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 16 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista*

dall'art. 22, comma 6 del presente CCNL, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato:

- (...)
- (...)
- al fine di compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore può, altresì, corrispondere una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 17, comma 2";

**DATO ATTO** che, con deliberazione di G.C. n. 188 del 14/12/2018, è stato approvato il Regolamento contenente i criteri per la definizione, misurazione e valutazione della performance;

**RILEVATO** che, a seguito della modifica della macrostruttura dell'Ente di cui alla delibera di G.C. n. 1/2025, la graduazione delle posizioni organizzative è in corso di aggiornamento;

**DATO ATTO** che, in seguito alla nuova pesatura, sarà riconosciuta altresì, la maggiorazione del 30% come stabilito dall'art. 23, comma 5, del CCNL 16.11.2022, per compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro;

**VISTI:**

- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente CCNL del Comparto Funzioni Locali;
- l'O.A.EE.LL. vigente in Sicilia;

#### D E T E R M I N A

1. **Di prendere atto** della narrativa che precede;
2. **Di attribuire**, con decorrenza dalla data della presente e per anni 1 (uno), all'Arch. Chetti Maria Tamà, Profilo Professionale "Funzionario Tecnico", categoria D, Posizione Economica D1 (Area dei Funzionari ed Elevata Qualificazione) in servizio presso il Comune di Antillo ai sensi dell'art. 23 CCNL 16.11.2022, l'incarico di Elevata Qualificazione di Responsabile dell'Area Tecnica, attribuendo alla stessa le funzioni, le competenze e la responsabilità gestionale previste dall'art. 107, commi 2 e 3 del D.Lgs 267/2000, e dalla normativa vigente in materia per il perseguimento dei compiti e degli obiettivi assegnati;
3. **Di attribuire** alla medesima la retribuzione di posizione nella misura che sarà determinata con successivo provvedimento, a seguito di nuova pesatura dal parte del Nucleo di Valutazione, da parametrare al periodo di effettivo servizio presso il Comune di Antillo, aumentata di 30% ai sensi dell'art. 23, comma 5, del CCNL del 16 novembre 2022, per compensare la maggiore gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro;
4. **Di nominare** sostituto dell'Arch. Tamà, per i periodi di assenza e/o impedimento, il Geom. Carmelo Alfio Santoro, in servizio presso l'Area Tecnica del Comune di Antillo;
5. **Di notificare** il presente provvedimento all'interessata, all'Ufficio personale e all'Ufficio preposto per la pubblicazione all'Albo Pretorio on line ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa.
6. **Di demandare** al Responsabile di Area competente gli adempimenti connessi all'assunzione degli impegni contabili.

Il Sindaco

F.to Dott. Davide Paratore

Atto sottoscritto digitalmente